
**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E DEI RELATIVI CONTROLLI A CAMPIONE**

*(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
c.d. Codice dei contratti pubblici e ai sensi dell'art. 71 comma 1
del DPR 445/2000)*

Approvato con delibera di Giunta n. 198 del 19/11/2018,

modificato con Determina n. 560/2019

e con successiva Determina n. 55 del 19/01/2021

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Principi	4
Art. 4 Rotazione affidamenti e inviti	5
Art. 5 Il Responsabile Unico del Procedimento.....	6
Art. 6 Commissione giudicatrice.....	7
Art. 7 Il Direttore dell'esecuzione del contratto	8
SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9
Art. 8 Programmazione Lavori, Beni e servizi.....	9
SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI	10
Art. 9 Lavori, servizi e forniture	10
Art. 10 Indagini di mercato ex art. 36 comma 2 lettera b	18
Art. 11 Lavori di somma urgenza.....	21
Art. 12 Esecuzione e Pagamenti	21
Art. 13 Forma del contratto	22
Art. 14 Modifiche al Regolamento di competenza del Dirigente dell'Area Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi informativi.....	23
ALLEGATO 1: SETTORI MERCEOLOGICI, CATEGORIA DI OPERE, SETTORE DI SERVIZI	24

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Codice», il Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.* (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
 - b. «Commissione», la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice.
 - c. «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento (rif. articolo 5).
 - d. «RdO», la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai fornitori, contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
 - e. «CUP», il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - f. «CIG», il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice.

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di commercio per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sottosoglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articolo 35 e 36 dello stesso Decreto). Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione le indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n.4 che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 35 del Codice.
3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.

4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerale per il funzionamento dei fondi economici. L'applicazione del regolamento non è obbligatoria per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 della legge 24.12.2012 n. 228 e all'articolo 7 della legge 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
6. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento gli atti di indirizzo interni precedentemente adottati con determinazioni dirigenziali n. 337/2018 e n. 556/2018 perdono la propria efficacia.

ART. 3
PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli 30, comma 1, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 vigenti.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 4
ROTAZIONE AFFIDAMENTI E INVITI

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi¹ ;
 - b. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.
2. La Camera di commercio individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche²:

F.	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	L.	LAVORI
A	< € 1.000	A	fino a 20.000
B	da € 1.000 e fino a 5.000	B	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 5.000 e fino a € 20.000	C	da € 40.000 e < € 150.000
D	> € 20.000 e < € 40.000	D	da € 150.000 e fino a € 258.000
E	da € 40.000 e fino a € 75.000	E	> € 258.000 e fino a € 516.000
F	> € 75.000 fino alla soglia comunitaria	F	> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
 facendo riferimento a un periodo biennale per i servizi e le forniture ed a un periodo triennale per i lavori coerentemente alla normativa sulla programmazione.

¹ La definizione dei settori merceologici, categorie di opere e settore di servizi, è dettagliata in allegato 1 in coerenza con le classificazioni presenti nel software attualmente in uso da parte della Camera di commercio.

² Le fasce economiche si riferiscono al valore dell'affidamento (base imponibile) e sono espresse in euro. Gli importi sono differenziati per affidamenti di beni e servizi e affidamenti di lavori e ricalcano le fasce definite nello schema-tipo Unioncamere con l'aggiunta di una fascia per gli affidamenti di importi inferiore a 1.000 euro che la normativa vigente identifica quali importi di modico valore (vedi linee guida ANAC al paragrafo 4.3.2). Si individua un'ulteriore fascia tra 40.000 euro e 150.000 euro per distinguere per importanza economica anche gli affidamenti maggiori di 40.000 euro similmente a quanto suggerito nella relazione AIR alle linee guida (vedi pag. 19).

4. Per quanto riguarda l'utilizzo di MEPA o di altri analoghi mercati elettronici, si specifica che, nel caso di procedure con negoziazione, che limitino la partecipazione degli operatori aventi i requisiti, si dovrà applicare il principio di rotazione e che - al contrario - non dovrà essere applicato nel caso di acquisti a catalogo o altre forme di acquisto senza negoziazione. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, in caso di utilizzo di accordi quadro che prevedano il confronto competitivo, salvo diversa previsione all'interno degli stessi.
5. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - b) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative.
In tal caso l'affidamento o il reinvito al contraente uscente, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente;
 - c) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente.
6. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

ART. 5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7 e/o un Direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all'attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Dirigente competente.
2. Il RUP viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> e sia al comma 5 dell'articolo 31 del Codice, tra i dipendenti della Camera di commercio sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della

- pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 7.
 4. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
 5. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
 6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

ART. 6

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'articolo 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti della Camera di commercio in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione. A conclusione del processo di Istituzione e attivazione dell'Albo dei Commissari ANAC, la Camera potrà avvalersi della facoltà di nomina di alcuni componenti interni ad eccezione del Presidente nei limiti previsti dall'art 77, comma 3 e con le modalità previste da ANAC stessa.
2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP/ competente supportato dall'UO Gare della Camera di commercio.

3. Nei casi di apertura delle buste di gara in seduta pubblica, il –RUP o suo delegato / la Commissione, possono essere coadiuvati dal personale dell'ufficio Gare per le operazioni necessarie.
4. La Commissione può supportare il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse.
5. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, la Commissione, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dall'organo camerale competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La Camera di commercio pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito la composizione della Commissione e i curricula dei componenti. Dopo l'istituzione del citato Albo, il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto.
6. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
7. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.

ART. 7

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.

SEZIONE II

PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 8

PROGRAMMAZIONE LAVORI, BENI E SERVIZI

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
 - b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - c) le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di pertinenza del Dirigente competente e del RUP, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 254/05 e adottati con determinazione del Segretario generale, entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Gli eventuali aggiornamenti avvengono con medesima determinazione.
4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dai Referenti responsabili dei rispettivi programmi individuati con apposito ordine di servizio - ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e articolo 6 comma 13, del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.

SEZIONE III
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 9
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A) Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o altra soglia definita dalla normativa vigente³

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 2, comma 5:
 1. mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti, normalmente, tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb* dell'art. 3 del Codice) nonché altre piattaforme telematiche per la P.A, tenendo conto di quanto segue:
 - per affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00 e non superiori a € 5.000,00, dovranno essere preferibilmente acquisiti almeno 2 preventivi;
 - in relazione agli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 ma non superiore a € 40.000,00, dovranno essere normalmente acquisiti 2 o più preventivi;
 2. indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 3. listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 4. analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
 5. eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

³ La legge di conversione n 120 del 14.9.2020 del D.L. semplificazioni n. 76 del 16.7.2020 dispone che fino al **31/12/2021** la soglia massima dell'affidamento diretto per servizi e forniture è di 75.000 euro IVA esclusa, e per i lavori è di 150.000 euro IVA esclusa

3. Si può ricorrere, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:
 - a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte già presenti a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte già pubblicate a catalogo in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
Per i punti b) e c) procedere all'acquisto a catalogo senza negoziazione è opportuno se le caratteristiche /condizioni d'acquisto sono omogenee rispetto a quelle riferite alle offerte già pubblicate e quindi non sia ipotizzabile un possibile e significativo miglioramento dell'offerta tale da giustificare il ricorso alla negoziazione nelle forme previste dalla piattaforma;
 - d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2, punti dal 2 al 5.
4. Per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, è possibile motivare la scelta mediante lo svolgimento di un confronto semplificato con le condizioni economiche presenti sul mercato con le metodologie indicate al precedente comma 2, punti dal 2 al 5 o metodologie analoghe.
5. A prescindere dall'importo, se l'affidamento è ricorrente, fatto salvo il divieto di frazionamento, occorre tenere in considerazione il miglioramento o peggioramento delle condizioni economiche rispetto agli affidamenti precedenti.
6. In base all'articolo 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario; il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti, è garantito dall'adozione delle procedure di cui ai successivi commi, 9 e sgg..
7. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva di cui all'articolo 93, comma 1, e articolo 103, comma 11, del Codice.

8. In alternativa alla determinazione semplificata di affidamento di cui al comma 6 e successiva stipulazione del contratto è possibile procedere, per affidamenti fino a € 5.000,00, con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera di commercio, in quanto completo, insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nel medesimo comma 6. Allo stesso modo è possibile procedere con Ordinativo nel caso di ordini che derivano da un accordo/contratto quadro affidato dalla stessa Camera di commercio o dalle sue aziende partecipate o speciali in precedenza (tale previsione non si applica agli ordinativi a valle di contratti quadro affidati dalle centrali di committenza).
9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio deve possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti sulle piattaforme telematiche di cui all'articolo 3, comma 1 lettera dddd) del Codice o appositamente predisposti dalla stazione appaltante.
10. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
11. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera di commercio secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4, fatte salve alcune semplificazioni di seguito riportate al comma 15. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 9, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dal fornitore, mediante DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità mensile, all'estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia – con un minimo di 1 operatore – degli affidamenti effettuati nel mese precedente, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti mensili farà fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo. La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti.

In via transitoria il controllo sui seguenti requisiti sarà svolto a campione, ai sensi del comma 12, in attesa dell'implementazione di un più rapido sistema di controllo che consenta la verifica puntuale senza pregiudicare le esigenze di celerità del procedimento:

- a) assenza di inadempienze tributarie e cause ostative al rilascio delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale ai sensi del comma 4 dell'articolo 80;
 - b) l'assenza a carico dell'operatore economico di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
13. Non saranno sottoposti a controllo a campione i fornitori selezionati mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione, in quanto, in forza dell'articolo 36, comma 6 bis del Codice, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell'ammissione e permanenza al mercato elettronico.
14. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
15. La dichiarazione indicata al precedente comma 9, resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario diretto sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo) e, nelle more della consultabilità della Banca dati di cui al comma 1 dell'articolo 81 del Codice, la Camera di commercio provvederà ad effettuare le verifiche puntuali semplificate secondo quanto di seguito indicato:
- a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 40.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;
 - attraverso verifica dell'eventuale esistenza delle condanne penali elencate dall'articolo 80 del Codice;
 - i restanti controlli saranno effettuati a campione.

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività verrà effettuato un controllo tramite visura camerale e per quanto attiene le attività ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 verrà effettuata verifica della presenza dell'affidatario nelle white list provinciali, e, in caso negativo, verrà effettuato il controllo mediante la BDNA – verifica autodichiarazione;

16. Controlli puntuali sulle dichiarazioni dovranno inoltre eseguirsi laddove emerga incoerenza palese delle informazioni rese, inattendibilità evidente delle stesse, imprecisioni e omissioni tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
17. L'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive potrebbe far emergere delle irregolarità ed omissioni non considerabili falsità. In tal caso, occorre informare l'interessato e procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza, l'affidamento non potrà aver luogo oppure, qualora fosse già stato effettuato, occorrerà osservare quanto stabilito dal successivo comma ai punti a) e b). Si applicano in tal senso le disposizioni vigenti in materia di "soccorso istruttorio" ex art. 83 D.lgs 50/2016.
18. Qualora, invece, venissero rilevati, con certezza, elementi di falsità l'Ufficio deve:
 - a) provvedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;
 - b) incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale pari al 10 % del valore del contratto, la quale sarà detratta dagli importi eventualmente dovuti al fornitore ai sensi del punto precedente;
 - c) inoltrare la segnalazione all'Autorità competente.
- ~~19. Il pagamento delle fatture del fornitore sottoposto a controllo resterà sospeso sino a che le verifiche non abbiano avuto esito – abrogato~~
20. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia la CCIAA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

B) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b), che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;
 - b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato di cui all'articolo 11, a firma del Dirigente competente, che deve riportare i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare;
 - c) importo massimo dell'affidamento;
 - d) procedura che si intende seguire;
 - e) motivazioni della scelta della procedura;
 - f) eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
 - g) requisiti generali e speciali;
 - h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) principali condizioni contrattuali;
 - j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.
4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso pubblicato sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle altre forme e modalità stabilite dalle norme in vigore, nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC n. 4 (paragrafo dedicato al "confronto competitivo"), per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, le modalità dell'eventuale sorteggio o altra modalità di selezione, le modalità per comunicare con la Camera di commercio. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.

5. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.
6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal dirigente competente) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
8. La determina di affidamento, del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE.

C) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro (o altre soglie definite dalla normativa vigente)

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c), del Codice previa consultazione di un numero di operatori minimo variabile in base all'importo dei lavori e stabilito dalle norme in vigore con un massimo di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell'elenco degli operatori economici;
 - c) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. La procedura prende avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente competente che deve riportare i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b) caratteristiche dei lavori da affidare;
 - c) importo massimo dell'affidamento;
 - d) procedura che si intende seguire;
 - e) motivazioni della scelta della procedura;

- f) motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente;
 - g) requisiti generali e speciali;
 - h) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) principali condizioni contrattuali;
 - j) richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.
3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso pubblicato sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente" e nelle altre forme e modalità stabilite dalle norme in vigore, nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC, per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti, modalità per comunicare con la Camera di commercio. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali, salvo la riduzione a 5 gg in caso di urgenze.
 4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dalla Commissione di cui all'articolo 6, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
 5. Il verbale di gara deve essere trasmesso al Dirigente competente dal RUP (se diverso dal Dirigente competente) ovvero dalla Commissione di cui all'articolo 6.
 6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante apposite piattaforme telematiche ove disponibili.
 7. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 36, comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente competente e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.
 8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare i requisiti, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, i requisiti sono comprovati dall'attestato di

qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Art. 10

INDAGINI DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre, prima dell'avvio della selezione, si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00, o altre soglie previste dalla normativa in vigore, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. La Camera di commercio assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
8. Tramite l'indagine di mercato ex art. 36 potranno anche essere acquisite informazioni utili alla conoscenza dello specifico mercato e del suo funzionamento ai sensi dell'art 66 del Codice. L'esecuzione congiunta delle due tipologie di indagini è da ritenersi opportuna, ai fini di contenere i tempi del procedimento, nel caso si ipotizzi che le informazioni essenziali contenute nell'avviso siano conformi alla situazione di mercato, fatte salve

asimmetrie informative non prevedibili e conseguenti osservazioni degli operatori interessati, ovvero nel caso in cui si ritenga utile richiedere, tramite l'indagine, informazioni necessarie al successivo svolgimento della procedura. All'indagine congiunta si dovrà procedere, preventivamente all'adozione della determina a contrarre; fatto salvo che, se il risultato dell'indagine richiedesse un adeguamento dei contenuti dell'avviso, si dovrà procedere alla sua ripubblicazione, per un congruo periodo di tempo.

9. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
1. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata anche mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.
2. Nella selezione dei soggetti da invitare per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all'articolo 4, salvo che la procedura non preveda alcuna limitazione alla partecipazione da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, da individuarsi tramite sorteggio pubblico, la data dello stesso, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. La stazione appaltante adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Dirigente competente (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.
4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Camera di commercio, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Camera di commercio deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5. La Camera di commercio assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
6. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" unitamente all'esito della procedura di affidamento.
7. Per affidamenti di importi inferiore a € 40.000,00 è possibile, ove ritenuto necessario e in analogia all'indagine di mercato, attivare una manifestazione di interesse secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all'oggetto o alla complessità dell'affidamento.

ART. 11

LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP- ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informano prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

ART. 12

ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 32, comma 8 e 13, del Codice.
2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
3. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nel caso di avvio dell'attività in via d'urgenza è essenziale procedere alla redazione e sottoscrizione di entrambe le parti di apposito verbale di avvio nel quale vengono identificate le attività indifferibili.
4. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.
5. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

6. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.
7. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro un congruo termine, indicativamente pari a 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede a trattenere dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.
8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
9. Per agevolare il monitoraggio della Camera di commercio dei termini di pagamento rispetto alle scadenze contrattuali, la Camera di commercio ritiene di uniformare in caso di ordini a seguito di affidamento diretto o procedura negoziata la scadenza massima in 60 gg per il pagamento delle fatture o documenti fiscali (30 gg per la regolare esecuzione + 30 gg per il pagamento) quale termine convenzionale, salvo motivata sospensione del termine e salvo esigenze contrattuali diverse.

ART. 13
FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
2. Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni (articolo 32, comma 9, del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
4. Per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000,00 euro trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice.
5. Il contratto o l'ordinativo di cui all'articolo 9, comma 8, dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi

compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

6. Il contratto e/o le condizioni generali di contratto ad esso applicabili deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 14

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI

1. Le seguenti modifiche possono essere effettuate dal dirigente dell'Area Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi informativi (attualmente Area Risorse e Patrimonio), mediante proprio atto con efficacia modificativa del regolamento stesso:
 - variazioni di cui all'art.2 comma 3 dovute a seguito di modifica delle disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC;
 - variazioni della denominazione di Aree, unità organizzative o uffici in caso di riorganizzazioni;
 - modifiche alle fasce di importo e alle categorie merceologiche definite all'art. 4 comma 1 e 2, a seguito di un periodo di applicazione sufficiente a verificarne l'efficacia;
 - adeguamento del valore dell'affidamento effettuabile con ordinativo ex art. 9, lettera A), comma 8;
 - eventuali ulteriori specifiche o indicazioni operative in merito a quanto indicato all'articolo 4 e all'art. 9.

ALLEGATO 1:
SETTORI MERCEOLOGICI, CATEGORIA DI OPERE, SETTORE DI SERVIZI

CODICE	DESCRIZIONE⁴
0010_PROD AGRIC	Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca della silvicoltura e prodotti affini
0020_PETROLIFERI	Prodotti derivati dal petrolio
0030_PROD MINERARI	Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
0040_ALIMENTARI	Prodotti alimentari, bevande tabacco e prodotti affini
0050_ABBIGLIAMENTO	Indumenti e calzature ad uso professionale, speciale e accessori
0060_MEDAGLIE PREMI	Gioielli, medaglie articoli affini, regali, premi
0070_CUOIO PL TESS	Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
0080_LIBRI QUOT	Libri, quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
0090_STAMPATI PERS	Stampati personalizzati - bolli
0100_SOST CHIMICHE	Sostanze chimiche
0110_MACCH UFFICIO	Macchine per ufficio e attrezzature, escluse quelle informatiche e i mobili
0120_CANC. MAT. CONS.	Cancelleria, materiale e attrezzature di consumo per ufficio
0130_BUONI PASTO	Buoni pasto
0140_APP INFORMATIC	Apparecchiature e attrezzature e forniture informatiche
0150_APP ELETTRICI	Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici, illuminazione
0160_ATTR COMUNICAZ	Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
0170_FARMACEUTICI	Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
0180_VEICOLI A TRASP	Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
0190_ARTESPORT ARTIG	Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori
0200_ATTR LABORATORI	Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione
0210_MOBILI ELETTRIC	Mobili da ufficio, arredi, elettrodomestici
0220_COMPL ARREDO	Attrezzature e complementi d'arredo
0230_PROD PULIZIA	Prodotti per la pulizia
0240_MAT COSTRUZIONE	Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione
0250_LAV COSTRUZIONE	Lavori di costruzione

⁴ Riferimento: categorie di approvvigionamento del gestionale integrato

0260_SOFTW LICENZE	Pacchetti software e sistemi di informazione
0270_SERVER	Sistemi e server di informazione
0280_MANUT VEICOLI	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse
0290_MANUT MACCH UFF	Servizi di riparazione e manutenzione di macchine per ufficio
0300_MAN ATTR INFORM	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature, apparecchiature e forniture informatiche
0310_MAN TEL MULTIM	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni, audiovisive ottiche ed affini
0320_MAN ATT LAB	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature da laboratorio
0330_MAN MAT EL	Servizi di riparazione attrezzatura e materiale elettrico elettromeccanico ed elettronico
0340_MANUT IMPIANTI	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
0350_MAN MOB COMPL A	Servizi di riparazione e manutenzione mobili e complementi di arredo indumenti e prodotti vari
0360_ALBERGHIERO	Servizi alberghieri e affini
0370_RISTORAZIONE	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti, mensa e catering
0380_SERV TRASP	Servizi di trasporto
0390_FACCHIN E MAGAZ	Servizi di movimentazione, magazzinaggio e Servizi affini
0400_VIAGGI	Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e Servizi di assistenza turistica - Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo
0410_POSTE E CORRIER	Servizi di posta e corriere
0420_UTENZE TEL DATI	Servizi di telecomunicazione
0430_ACQUA GAS LUCE	Servizi pubblici, acqua gas e luce
0440_BANCA TESORER	Servizi bancari, di investimento e tesoreria
0450_ASSICURAZIONI	Servizi assicurativi
0460_SERV IMMOBIL	Servizi immobiliari
0470_SERV ING	Servizi architettonici, di ingegneria, urbanistica e connessi alla costruzione
0480_SICUREZZA LAV	Servizi di sicurezza e medicina del lavoro
0490_PROVE T	Servizi di prove tecniche, analisi di laboratorio e relativa consulenza
0500_CONSUL ATTR INF	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche
0510_SVIL SOFTWARE	Programmazione di software e Servizi di consulenza connessi
0520_ELABOR DATI	Servizi di elaborazione, trattamento e banche dati
0530_SERV INFORMATIC	Servizi internet, Servizi informatici
0540_CONS ASS INFORM	Servizi di consulenza e assistenza informatica
0550_SERV RETE	Servizi di rete
0560_RICERCA SVIL	Servizi di ricerca e sviluppo e relativi Servizi di

	consulenza
0570_SERV AGRIC	Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
0580_SERV GIURIDICI	Servizi giuridici
0590_SERV AMM	Servizi di contabilità, revisione dei conti e fiscali
0600_INDAGINI MERC	Servizi di ricerca di mercato, sondaggi di opinione e statistici
0610_MKT PUBBLICITA	Servizi pubblicitari e di marketing
0620_CONSUL GEST	Servizi di consulenza commerciale e di gestione e Servizi connessi
0630_SERV VARI UFF	Servizi di ufficio
0640_SERVIZI RU	Servizi di assunzione, di fornitura di personale, compreso personale temporaneo, Servizi di gestione del personale
0650_VIGILANZA	Servizi di investigazione e sicurezza
0660_SERV DI STAMPA	Servizi di stampa e affini - Servizi connessi alla stampa
0670_SERV COMMERC	Servizi commerciali vari ed altri servizi
0680_ORG. EVENTI	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi - Servizi fotografici e Servizi ausiliari
0690_SERV IN ABBONAM	Servizi in abbonamento pubblicazioni e accessori alla stampa
0700_RECEP ARCHIVIO	Servizi aziendali vari - Servizi di accoglienza -Servizi di archiviazione - Servizi di catalogazione
0710_FORMAZIONE	Servizi di istruzione e formazione
0720_SERV SANITARI	Servizi sanitari e di assistenza sociale
0730_PULIZIA RIFIUTI	Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
0740_SERVCINE INTRAT	Servizi cinematografici e video servizi, radiotelevisivi e di intrattenimento
0750_SERV AG STAMPA	Servizi di agenzie di stampa
0760_CULTURA SPORT	Altri Servizi culturali e sportivi
0770_PORT PERS	Altri Servizi di comunità, sociali e personali